CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA NAVIGAZIONE INTERNA E SULLA FLUITAZIONE

Art. 73

Ad. 161, legge 20 marzo 1865, alleg. F

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, e' tenuto a lasciar sempre passare legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennita' che sara' convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata della autorita' competente.

Versione in vigore dal 21 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione
Estremi	Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge-sulla/art-73-ad-161-legge-20-marzo-1865-alleg-f

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it